

Le parti contraenti del CCL di categoria decidono, dopo le modifiche e gli adeguamenti di cui sotto, di prorogare la durata del contratto fino al 31.12. 2002

Modifiche e adeguamenti

Art. 12 Durata normale del lavoro

12.1 A decorrere **dal 01.01.2002 la durata normale settimanale del lavoro è di 40 ore** ripartite su cinque giorni

Convenzione salariale

Ad ogni disegnatore è riconosciuto un aumento sul salario effettivo di Fr. 650.— annui, di conseguenza i salari minimi annuali saranno così adeguati:

- nel primo anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica Fr. 39'947.—
- nel secondo anno Fr. 41'754.—
- nel terzo anno Fr. 47'133.—
- nel quarto anno Fr. 52'535.—
- nel quinto anno Fr. 57'883.—

Ad ogni apprendista disegnatore è riconosciuto un aumento sul salario effettivo di Fr. 130.— annui, di conseguenza i salari minimi annuali saranno così adeguati:

- nel primo anno di apprendistato *) Fr. 5'885.—
- nel secondo anno di apprendistato Fr. 8'590.—
- nel terzo anno di apprendistato Fr. 12'613.—
- nel quarto anno di apprendistato Fr. 16'643.—

*) importo da considerare solo in caso di prestazioni effettuate presso lo studio

I salari minimi sono considerati adeguati a punti 101.4 (fine settembre 2001) dell'indice del costo della vita elaborato dal Seco.

Accordo protocololare

Le parti contraenti, in vista di un rinnovo contrattuale, si impegnano inoltre a discutere all'inizio del prossimo anno sui seguenti punti:

- Ampliamento del raggio d'applicazione
- Adeguamento del diritto alle vacanze
- Adattamento della flessibilità

Camorino, 21 novembre 2001